

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

COMUNE DI ROMA

e

**AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI
-APAT-**

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Il Comune di Roma, con sede e domicilio fiscale in Roma, via del Campidoglio – 1, Codice Fiscale 02438750586 e Partita IVA 01057861005 rappresentato dal Commissario Straordinario Prefetto Dr. Mario Morcone

e

L' Agenzia per la Protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (nel seguito denominata "APAT") con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati – 48, Codice Fiscale e Partita IVA 04658061009, agli effetti del presente atto rappresentata dal Presidente avv. Giancarlo Viglione, giusta nomina con DPCM 17/05/2007

PREMESSO CHE:

Il comune di Roma nel perseguimento dell'azione amministrativa e nello svolgimento delle sue finalità istituzionali ha la necessità di mantenere adeguato il quadro conoscitivo relativo alle problematiche geologiche, geologico-applicative e geofisiche del territorio e alle possibili metodologie d'intervento;

che tale esigenza è comune a più settori dell' Amministrazione Comunale, in primis quelli deputati agli interventi in ambito di Protezione Civile e di pianificazione territoriale;

l'APAT, istituita ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 30.07.1999, n. 300 , svolge i compiti e le attività tecnico - scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e per la difesa del suolo;

l'APAT, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 207 dell'8 agosto 2002 "Regolamento recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del D.lgs. 30 luglio 1999, n.300" svolge, tra le altre, le funzioni

tecnico scientifiche di interesse nazionale già di competenza del Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali - Servizio Geologico, concernenti le attività di consulenza per la Pubblica Amministrazione e conoscitive del territorio per l'accertamento, sperimentazione e valutazione delle condizioni generali del rischio geologico, anche al fine della predisposizione di linee guida; l'APAT è in possesso, in virtù delle sue attività istituzionali, di una grande mole di dati e conoscenze geologiche e geologico-tecniche sul territorio, che possono essere rese disponibili all'amministrazione comunale;

tra l'APAT e il Comune di Roma sono già intercorsi rapporti di collaborazione tecnico-scientifica in merito alle problematiche di dissesto geologico del territorio nelle aree di via Isacco Newton, via Labriola – via S. Tommaso d'Aquino e Giustiniano Imperatore;

le due Amministrazioni concordano nel voler procedere ad una collaborazione istituzionale attraverso la quale l'APAT possa mettere a disposizione del Comune di Roma, ogni qualvolta fosse concordemente ritenuto necessario, un elevato profilo di consulenza tecnico-scientifica anche finalizzato alla elaborazione di linee guida comuni;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
2. Il presente Protocollo d'Intesa detta i principi generali di riferimento per la stipula di futuri accordi negoziali di settore da stipularsi tra il Comune di Roma e l'APAT.

Art. 2 (Oggetto)

1. Oggetto del presente Protocollo d'Intesa è l'impegno delle parti ad una collaborazione tecnico-scientifica di qualificato profilo, da attuarsi tramite la predisposizione di specifiche convenzioni in primis nei settori della geologia e della difesa del suolo per attività di elevata consulenza, studio, ricerca, produzione ed analisi di dati, trasferimento di conoscenze ed

informazioni, che concretizzino di fatto il conseguimento delle rispettive finalità istituzionali.

2. Le attività dovranno essere caratterizzate da una chiara finalizzazione al miglioramento delle rispettive finalità istituzionali anche attraverso un impiego programmato e coordinato di risorse produttive e finanziarie.
3. APAT e Comune di Roma provvedono, in prima istanza, a portare a realizzazione le collaborazioni sulle problematiche di dissesto geologico già ben delineate nelle zone di via Galatea e Viale Tiziano, che vedranno interagire il Dipartimento Difesa del Suolo dell'APAT e l'Ufficio extradipartimentale della protezione civile del Comune di Roma.

Art. 3

(Strumenti per l'attuazione del Protocollo d'Intesa)

1. Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art.2 saranno oggetto di apposite “convenzioni di settore” anche qualora tali rapporti non assumano carattere oneroso. Tali convenzioni su specifiche problematiche, corredate da un esaustivo allegato tecnico contenente le attività, la tempistica, gli obiettivi e le fasi di attuazione dovranno in particolare prevedere:
 - a. le modalità per l'attuazione delle specifiche attività oggetto di convenzione;
 - b. la disciplina dei diritti di proprietà e di uso dei dati, delle informazioni, delle elaborazioni, e di quant'altro prodotto nel corso delle attività;
 - c. la definizione delle strutture partecipanti alle attività;
 - d. gli eventuali oneri economici e finanziari connessi alle attività richieste;
2. Le parti prendono atto che il Comune di Roma si impegna a sostenere le eventuali spese relative alle attività previste dalle successive “convenzioni di settore”.

ART.4

(Attuazione del Protocollo d'Intesa)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.2, le Convenzioni di Settore prevederanno competenze differenziate tra le Parti.

2. Le competenze dell'APAT, inquadrabili sotto un profilo di alta consulenza, potranno riguardare in linea generale:
 - a. il contributo alla progettazione dei piani delle indagini conoscitive e di monitoraggio;
 - b. il contributo alla supervisione sulla corretta finalizzazione dei piani d'indagine approvati e posti in esecuzione;
 - c. il contributo all'analisi e verifica dei risultati;
 - d. l'esecuzione diretta di parte delle indagini ed elaborazioni previste nei piani, in ragione della loro alta specializzazione e delle finalità di supervisione;
 - e. la redazione dei rapporti conseguenti alle attività poste a carico di APAT;
 - f. il contributo alla redazione di eventuali linee guida;
 - g. la partecipazione agli eventuali "tavoli di coordinamento tecnico-operativo", nelle forme che assumeranno di volta in volta e appositamente istituiti a supporto delle problematiche da risolvere.

3. Le competenze del Comune di Roma potranno riguardare in generale:
 - a. le attività di coordinamento tecnico amministrativo;
 - b. le attività eventualmente necessarie al rilascio delle autorizzazioni per le attività di APAT;
 - c. il supporto tecnico-logistico alle attività;
 - d. la costituzione ed il coordinamento di "tavoli di coordinamento tecnico-operativo" nelle forme ritenute opportune;
 - e. il coordinamento e le attività di comunicazione con le eventuali Direzione Lavori ;
 - f. l'attività informativa periodica rivolta ai cittadini;
 - g. la partecipazione economica a sostegno delle attività tecnico-scientifiche necessarie alla produzione dei dati.

ART.5

(Durata e decorrenza)

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di quattro anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, ferma restando la possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni e la volontà delle Parti, di una proroga da realizzarsi con atto scritto, almeno tre mesi prima della scadenza.

ART.6

(Modifiche)

Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto a mutate esigenze delle Parti medesime, il presente Protocollo d'Intesa potrà essere modificato durante il periodo di vigenza mediante accordo scritto fra le Parti.

ART.7
(Riservatezza)

1. In sede di stipula dei futuri accordi negoziali attuativi del presente Protocollo d'intesa le parti definiscono i casi in cui sottoporre i dati e la documentazione prodotta in esecuzione dell'attività in oggetto all'obbligo di riservatezza.
2. Fatta salva la normativa vigente in materia, in mancanza di esplicita disposizione che imponga il rispetto dell'obbligo di riservatezza, la documentazione prodotta o trasmessa in esecuzione delle attività oggetto del presente atto non sarà considerata riservata.

ART.8
(Recesso)

Le parti possono recedere dal presente Protocollo d'Intesa mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 15 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART.9
(Spese e oneri fiscali)

Il presente Protocollo d'Intesa sconta l'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/197.

ART.10
(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente protocollo d'Intesa, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART.11

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa, i contraenti eleggono il proprio domicilio: l'APAT, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48 e il Comune di Roma , in via del Campidoglio n.1.

ART.12

(Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Protocollo d'Intesa, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Roma , li

Il Presidente

Avv. Giancarlo Viglione

Il Commissario Straordinario

Prefetto Mario Morcone